Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 920.

Ricostituzione del comune di Noragugume (Nuoro).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Noragugume, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221, al comune di Borori, e successivamente con R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42, eretto in unico comune insieme a quello di Dualchi con capoluogo e denominazione « Dualchi » è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Noragugume e di Dualchi.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Noragugume e quello del comune di Dualchi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni di Noragugume e di Dualchi anteriormente alla loro fusione con il comune di Borori, disposta con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221.

Al personale già in servizio presso il comune di Dualchi, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 198.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 4.500.000.000 per la riparazione dei danni causati dalla guerra e da alluvioni e per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella provincia e nella città di Napoli, nonchè per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2.897.000.000 per provvedere nella città e nella provincia di Napoli ad opere di riparazione di danni di guerra nei limiti appresso indicati:

a) per demolizioni e sgombero di macerie	L.	50.000.000
b) per riparazione e ricostruzione di edifici pubblici dello Stato, della Provincia e dei Comuni	»	535.000.000
c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto	»	780.000.000
d) alla riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti di proprietà dell'Istituto provinciale per le case popolari, nonchè al completamento di fabbricati dell'Istituto medesimo la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra	»	200.000.000
e) per il ripristino di pubblici servizi di elettricità tramviari e telefonici, compresi gli impianti dell'Ente autonomo Volturno	»	347.000.000
f) per il ripristino di ospedali e di opere igieniche	»	85.000.000
g) per la riparazione e ricostruzione di chiese e di edifici di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.	»	200.000 000
h) per la riparazione e sistemazione di strade comunali e provinciali	»	700.000.000
	L.	2.897.000.000

La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 497 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire un miliardo e duecento milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza della provincia, dei comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Gli interventi di cui alla lettera *e*) del presente articolo assorbono gli indennizzi eventualmente spettanti per danni di guerra. A tal fine il Genio civile darà comunicazione delle somme erogate all'Intendenza di finanza di Napoli.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 310 milioni per provvedere, nei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori di sgombro, alla ricostruzione o al ripristino di opere pubbliche distrutte o danneggiate anche delle provincie e dei comuni; all'attuazione di opere a difesa di abitati, alla costruzione di edifici pubblici dei comuni, di chiese e di ricoveri stabili per persone rimaste senza tetto, nonchè alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di case di proprietà privata.

La suindicata somma sarà ripartita per lire 250 milioni per lavori nei comuni della provincia di Napoli e per lire 60 milioni nei comuni della provincia di Salerno. Essa sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 60 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire 125 milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere nei comuni della provincia di Napoli all'esecuzione di opere di sistemazione idraulica anche a difesa di abitati ed alla riparazione di danni causati da alluvioni ad opere pubbliche anche degli enti locali.

La suindicata somma sarà iscritta per lire 50 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-46 e per lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere nella città e nella provincia di Napoli all'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario anche se di competenza della provincia e dei comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 200 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti menzionati al 1° comma del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 43 milioni per provvedere nella città e nella provincia di Napoli all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria di edifici demaniali.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 18 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire 25 milioni nell'esercizio 1946-47.

Art. 6.

Con successivo provvedimento, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per regolare l'applicazione delle provvidenze a favore dei privati previste dall'art. 2 del presente decreto per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 151. — FRASCÀ

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 199.

Autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e cinquecentomilioni per l'esecuzione, a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Napoli.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1945-46, per lire cinquecentomilioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48 e per lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — LOMBARDI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 176. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 200.

Ricostituzione dei comuni di Bellona e di Vitulazio (Caserta)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Bellona e Vitulazio riuniti in unico comune denominato Villa Volturno con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bellona e Vitulazio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Villa Volturno che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 185. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 201.

Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, portante modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sono regolati dalle norme seguenti.

Art. 2.

La cognizione dei delitti menzionati nell'art. 1, è di competenza del pretore, del Tribunale e delle Sezioni speciali di Corte di assise, secondo le norme ordinarie di procedura.

E' esclusa la competenza dei Tribunali militari e non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di procedura penale.

Tuttavia, qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei delitti è devoluta al Tribunale militare competente.

Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corte di assise hanno sede nei capoluoghi di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte di appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte di assise sia nel capoluogo, sia in altre località della provincia.

Le predette Sezioni possono giudicare anche in località diversa da quella in cui sono istituite.

Art. 4.

Le Sezioni speciali di Corte di assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari, estratti a sorte dagli elenchi previsti nell'art. 5.

Art. 5.

Per ogni sede di Sezione speciale di Corte di assise è compilato un elenco di centocinquanta cittadini residenti nella circoscrizione della provincia. Se nella stessa località sono istituite più sezioni il Primo presidente della Corte di appello può disporre che il detto numero sia aumentato fino ad un massimo di duecentocinquanta.

Alla formazione dell'elenco provvede una commissione composta dal presidente del Tribunale, che la presiede, da un rappresentante del Comitato di liberazione nazionale e dal sindaco del capoluogo, i quali devono scegliere cittadini di ineccepibile moralità, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista, e che siano di età maggiore dei venticinque anni.

Art. 6.

Il presidente della Sezione speciale di Corte di assise è nominato dal Primo presidente della Corte di appello fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentano tale scelta, fra magistrati di grado sesto. Nello stesso modo è nominato l'altro magistrato, che può essere scelto anche fra i giudici di grado inferiore al sesto.

Art. 7.

Presso le Sezioni speciali di Corte di assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello. L'ufficio è unico se nella stessa sede sono istituite più Sezioni speciali.

Dell'ufficio del pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di provata capacità, che non abbiano appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano svolto attività fascista, scelti fra quelli designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Gli avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado quinto.

L'avvocato che dopo avere accettato la designazione si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto, senza giustificato motivo, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge professionale.

Art. 8.

Non possono far parte della medesima Sezione speciale di Corte di assise oppure assolvere davanti alla medesima Sezione speciale le funzioni di giudice o di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

Art. 9.

Per i delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di assise si procede con istruttoria sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga che non si debba procedere per manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, richiede il giudice istruttore di pronunziare decreto. Il giudice istruttore dà avviso del decreto all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità

amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Anche per i delitti di competenza del tribunale si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

Art. 10.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

Art. 11.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza.

La impugnazione da parte del pubblico ministero dev'essere notificata all'imputato.

Quando si tratta di impugnazione di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti. Questi devono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Nel caso di impugnazione di sentenza che ha inflitto la pena di morte, il difensore ha diritto di proporre motivi aggiunti di ricorso, i quali devono essere depositati nella cancelleria della Corte di cassazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'udienza di discussione.

Art. 12.

Per ciò che non è preveduto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Tuttavia le funzioni spettanti al Primo presidente della Corte di appello per la convocazione della Corte di assise, per la formazione dei ruoli delle cause, per l'estrazione dei giudici popolari che devono far parte del collegio giudicante e per le prescritte notificazioni ai giudici estratti a sorte sono espletate, per le Sezioni speciali aventi sede in località diversa da quella in cui ha sede la Corte di appello, dal presidente della Sezione speciale, con l'intervento o sentito il pubblico ministero presso la Sezione stessa. Se le Sezioni sono più, le funzioni predette sono esercitate dal presidente della Sezione speciale delegato dal Primo presidente della Corte di appello.

Art. 13.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise ed i procuratori del Regno.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

Art. 14.

Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle « brigate nere » o di altre formazioni aventi funzioni politico-militari, salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

Art. 15.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.

Capo II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 16.

Gli elenchi dei giudici popolari, esistenti presso le Corti straordinarie di assise, trasformate in Sezioni speciali di Corti di assise, per effetto dell'art. 18, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, e quelli esistenti presso le Sezioni speciali di Corte di assise, istituite in base al citato decreto legislativo, cessano di avere vigore con la formazione dei nuovi elenchi in conformità delle norme del presente decreto ed, in ogni caso, dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

Entro il termine predetto, fino a quando non siano compilati gli elenchi previsti nell'art. 5, i giudici popolari indicati nell'art. 4 sono estratti a sorte dagli elenchi di cui al comma precedente.

Art. 17.

I procedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie emesse dall'Alta Corte di giustizia secondo le norme anteriori al decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, sono di competenza della Corte di appello di Roma.

Art. 18.

I procedimenti devoluti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, alla cognizione delle Corti di assise ordinarie o dei Tribunali militari sono espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

Le istruttorie per i delitti menzionati nell'art. 1, che si trovavano in corso, alla data predetta, presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione, compresi quelli della Giustizia militare, sono proseguite dagli

uffici medesimi, salvo per i giudizi l'applicazione delle norme dell'art. 2.

Le istruttorie, che erano in corso alla data suindicata presso l'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, sono proseguite dagli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 7.

Art. 19.

Le Sezioni speciali delle Corti di assise, costituite a norma delle disposizioni anteriori, continuano a funzionare nell'attuale composizione fino al trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore del presente decreto; continuano a funzionare anche successivamente, ma soltanto per l'esaurimento dei dibattimenti in corso nel giorno anzidetto.

Art. 20.

Le Sezioni speciali delle Corti di assise cesseranno di funzionare quando avranno attuazione le norme che saranno emanate per la istituzione della giuria popolare e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.

Quando cesserà il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse sarà devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 21.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenente modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, il giorno successivo a quello della restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Cianca — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — Bracci — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 183. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1946.

Nomina del sig. Bissoli Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Garrone Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Bissoli Giuseppe fu Antonio;

Visto il relativo atto di procura in data 12 luglio 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bissoli Giuseppe fu Antonio è nominato rappresentante del sig. Garrone Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 6 aprile 1946

Il Ministro: Corbino

(1046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fano (Pesaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 4.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1127)

Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Maddaloni (Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1128)

Autorizzazione al comune di Fanano (Modena a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fanano (Modena), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 580.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1129)

Autorizzazione al comune di Corridonia (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Corridonia (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1130)

Autorizzazione al comune di Avola (Siracusa) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Avola (Siracusa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1124)

Autorizzazione al comune di Fossombrone (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fossombrone (Pesaro), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1125)

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Chieti è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 15 novembre 1945, n. 1644 - Importo del mutuo L. 3.300.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro n. 3 Interno, foglio n. 268.

(1103)

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Lecce è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 14 gennaio 1946, n. 1859 - Importo del mutuo L. 6.200.000 Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro n. 3 Interno, foglio n. 285.

(1104)

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Parma è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 13 novembre 1945, n. 1455 Importo del mutuo L. 10.000.000 Estremi registrazione Corte dei conti: 28 marzo 1946, registro 3 Interno, foglio n. 286.

(1105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 46

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Borghese Alfonso fu Edoardo, di Catania, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 26, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Catania, in data 7 gennaio 1944, a favore del suddetto Borghese Alfonso fu Edoardo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943-44 per l'importo di L. 1000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il rimborso a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 15 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 53

Il sig. Franzone Tomaso fu Nicola, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1738, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova in data 5 aprile 1943, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro 4 % 1943, del capitale complessivo di L. 4000.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento sul Debito pubblico, modificato dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Franzone Tomaso fu Nicola i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1946 - N. 93

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97 —
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	77,20
Id. 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	86,15
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Benevento	Sant'Agata de' Goti	B	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Brindisi	Fasano	E	—	1
Catanzaro	Curinga	O	—	2
Id.	Soveria Mannelli	B	—	1
Cremona	Castelverde	B	—	1
Foggia	Manfredonia	E	—	1
Id.	Accadia	B	—	2
Frosinone	Trivigliano	B	1	—
Id.	Boville Ernica	B	—	1
Lecce	Campi Salentina	O	2	—
Id.	Lecce	B	1	—
Salerno	Angri	B	—	1
Id.	Ravello	B	2	—
Id.	Salerno	B	—	1
Terni	Narni	B	1	—
Id.	Terni	B	1	—
Torino	Monastero di Lanzo	B	—	1
Vicenza	Alonte	B	—	1
			9	14
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	3	1
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	4	1
Id.	Brignano Frascata	B	—	1
Id.	Camagna	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Cervina	B	—	1
Id.	Conzano	B	1	—
Id.	Cremolino	B	—	1
Id.	Fresonara	B	6	—
Id.	Giarole	B	4	2
Id.	Lu	B	4	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Masio	B	11	—
Id.	Id.	B Cap	—	1
Id.	Mirabello Monferrato	B	—	1
Id.	Montemarzino	B	—	1
Id.	Murisengo	BS	—	5
Id.	Ocimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	BS	10	—
Id.	Pozzol Groppo	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	1	2
Id.	Serravalle Libarna	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Villanova Monferrato	B	1	—
Aosta	Borgomasino	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Apuania	Massa	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Asti	Refrancore	B	—	1
Id.	Castelnuovo Belbo	B	—	4
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Robella	B	—	3
Id.	Montechiaro	B	1	—
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Nizza Monferrato	B	2	—
Id.	Bevigliasco	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	1	—
Avellino	Ariano Irpino	B	4	—
Id.	Monteforte Irpino	B	1	—
Bari	Molfetta	B	—	3
Belluno	Borca di Cadore	B	2	—
Id.	Pieve di Cadore	B	3	—
Id.	Santa Giustina	B	—	7
Bergamo	Almè con Villa	B	—	2
Id.	Almenno S. Bartolomeo	B	1	—
Id.	Arcene	B	1	—
Id.	Arzago d'Adda	B	2	—
Id.	Aviatico	B	2	—
Id.	Azzano San Paolo	B	—	2
Id.	Barbata	B	—	4
Id.	Barzana	B	1	—
Id.	Bergamo	B	15	—
Id.	Bracca di Costa Serina	B	—	1
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	5
Id.	Caravaggio	B	2	5
Id.	Casirate d'Adda	B	4	—
Id.	Casnigo	B	1	—
Id.	Cerete	B	2	—
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	4
Id.	Ciserano	B	—	3
Id.	Cividate al Piano	B	—	3
Id.	Clusone	B	2	1
Id.	Cologno al Serio	B	—	1
Id.	Comun Nuovo	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	—	3
Id.	Curdomo	B	1	2
Id.	Dalmine	B	5	3
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Gorle	B	1	2
Id.	Gorno	B	—	2
Id.	Misano Gera d'Adda	B	8	1
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Osio Sotto	B	1	4
Id.	Paladina	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	3	2
Id.	Ponte San Pietro	B	1	—
Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Ranica	B	—	1
Id.	Rocca del Colle	B	1	2
Id.	Rovetta con Fino	B	—	1
Id.	Scanzorosciate	B	1	1
Id.	Seriate	B	8	1
Id.	Songavazzo	B	3	—
Id.	Stezzano	B	3	2
Id.	Torre Boldone	B	1	—
Id.	Treviglio	B	9	3
Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Villa d'Ogna	B	—	2
Id.	Villa di Serio	B	—	1
Bologna	Bentivoglio	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	3
Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	2
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Nave	B	1	1
Id.	Dello	B	1	3
Id.	Goitolengo	B	1	—
Id.	Bassano Bresciano	B	2	—
Id.	Orzinuovi	B	1	7
Id.	Capriano Azzano	B	1	1
Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	1
Id.	Cigole	B	1	1
Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Borgo S. Giacomo	B	—	6
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	3
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Pralboino	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	3
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Breno	B	—	2
Id.	Pontoglio	B	—	4
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Alfianello	B	—	2
Id.	Rodengo Saiano	B	—	1
Id.	San Gervasio	B	—	1
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	3
Id.	Poncarale	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	—	3
Cagliari	Santulussiurgiu	B	1	—
Catania	Calatabiano	B	—	4
Id.	Catania	B	1	—
Id.	Fiumefreddo	B	—	1
Chieti	Chieti	B	—	2
Id.	Guardiagrele	B	—	1
Id.	San Giovanni Lipioni	B	—	4
Como	Alserio	B	—	2
Id.	Barzanò	B	—	2
Id.	Bregnano	B	1	—
Id.	Brenna	B	2	—
Id.	Cadorago	B	1	1
Id.	Cassago	B	1	1
Id.	Cermenada	B	1	2
Id.	Cirimido	B	1	—
Id.	Como	B	9	3
Id.	Cucciago	B	1	2
Id.	Faggeto Lario	B	2	—
Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Lecco	B	—	9
Id.	Lipomo	B	2	—
Id.	Merate	B	3	1
Id.	Montano Lucino	B	—	1
Id.	Solbiate	B	4	—
Id.	Turate	B	1	4
Id.	Vertemate	B	—	4
	Segue: *Afta epizootica*			
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Azzanello	B	1	1
Id.	Bagnolo Cremonese	B	—	4
Id.	Capralba	B	4	4
Id.	Casaletto di Sopra	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Credera Rubbiano	B	1	—
Id.	Crema	B	2	—
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Formigara	B	1	1
Id.	Gabbioneta Rinanuova	B	—	1
Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Grumello Cremonese ed Uniti	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	—	1
Id.	Offanengo	B	1	—
Id.	Palazzo Pignano	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Piadena	B	—	2
Id.	Pieranica	B	3	—
Id.	Ricengo	B	1	—
Id.	Ripalta Cremonese	B	—	1
Id.	Robecco sull'Oglio	B	—	1
Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	San Bassano	B	1	—
Id.	San Martino Lago	B	—	1
Id.	Scandolara Ravara	B	—	1
Id.	Sergnano	B	1	2
Id.	Soncino	B	1	5
Id.	Ticengo	B	—	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	2	5
Id.	Tornata	B	—	1
Id.	Trigolo	B	1	—
Id.	Vaiano Cremonese	B	1	—
Id.	Voltivo	B	—	1
Cuneo	Sant'Albano Stura	B	—	2
Id.	Cavallamaggiore	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	2
Id.	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	1	11
Id.	Poggiorenatico	B	—	4
Id.	Sant'Agostino	B	—	3
Frosinone	Alatri	B	1	—
Genova	Campomorone	B	—	3
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Sori	B	—	1
Id.	Uscio	B	1	—
L'Aquila	Avezzano	B	—	4
Id.	Tione degli Abruzzi	B	1	—
Id.	Id.	Cap	—	1
Latina	Terracina	B	—	1
Id.	Pontinia	B	1	—
Lecce	Galatina	B	—	1
Livorno	Livorno	SB	—	2
Lucca	Camaiore	B	2	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Bagnolo San Vito	B	3	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Mantova	Castellucchio	B	—	2
Id.	Curtatone	B	4	1
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	—	1
Id.	Mantova	B	3	2
Id.	Marcaria	B	3	2
Id.	Ostiglia	B	—	2
Id.	Poggio Rusco	B	1	1
Id.	Roncoferraro	B	2	1
Id.	Virgilio	B	1	1
Messina	Giardini	B	3	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	9
Id.	Albairate	B	—	2
Id.	Arese	B	—	2
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Basiano	B	—	1
Id.	Basiglio	B	—	1
Id.	Besate	B	—	2
Id.	Besana	B	—	1
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	3
Id.	Borgo Littorio	B	—	1
Id.	Buscate	B	—	1
Id.	Camairago	B	—	1
Id.	Cambiago	B	—	1
Id.	Carpiano	B	—	2
Id.	Casaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	—	1
Id.	Casarile	B	—	1
Id.	Cassina Pecchi	B	—	3
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	2
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Cornegliano Laudense	B	—	1
Id.	Castiraga Vidardo	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	2
Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Cesano Maderno	B	—	2
Id.	Ceriano Laghetto	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	2
Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Cogliate	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	10
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	1
Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	—	1
Id.	Cusano Milanino	B	—	1
Id.	Cuggiono	B	—	4
Id.	Fombio	B	—	6
Id.	Guardamiglio	B	—	3
Id.	Graffignana	B	—	2
Id.	Gessate	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Lainate	B	—	1
Id.	Livraga	B	—	2
Id.	Lodi Vecchio	B	—	2
Id.	Locate di Triulzi	B	—	4
Id.	Magenta	B	—	3
Id.	Maccastorna	B	—	1
Id.	Marudo	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	7
Id.	Massalengo	B	—	6
Id.	Meda	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	7
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Milano	B	—	6
Milano	Monza	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Milano	Morimondo	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Orio Litta	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Ossago	B	—	7
Id.	Nerviano	B	—	1
Id.	Nova Milanese	B	—	1
Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	3
Id.	Pregnana	B	—	2
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Pieve Fissiraga	B	—	5
Id.	Pioltello	B	—	4
Id.	Pozzuolo Martesana	B	—	1
Id.	Rodano	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	2
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	Salerano sul Lambro	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	2
Id.	San Donato Milanese	B	—	3
Id.	San Fiorano	B	—	3
Id.	San Martino in Strada	B	—	6
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	6
Id.	Secugnago	B	—	2
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	2
Id.	Settala	B	—	6
Id.	Solaro	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	6
Id.	Terranuova dei Passerini	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	2
Id.	Turano Lodigiano	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Id.	Villanova del Sillaro	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	5
Id.	Vizzolo Predabissi	B	—	2
Id.	Zelo Buonpersico	B	—	1
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	2
Modena	Camposanto	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	2
Id.	Modena	B	—	3
Id.	Novi di Modena	B	—	2
Id.	San Possidonio	B	—	1
Id.	Vignola	B	—	1
Napoli	Afragola	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	4
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Borgo Lavezzaro	B	5	1
Id.	Caltignaga	B	1	2
Id.	Cameri	B	1	—
Id.	Cerano	B	4	2
Id.	Galliate	B	10	9
Id.	Momo	B	2	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Romentino	B	3	11
Id.	Sozzago	B	1	2
Id.	Tornaco	B	3	1
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	2	—
Id.	Vicolungo	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Padova	B	—	4
Id.	Rubano	B	—	1
Id.	Teolo	B	1	—
Parma	Mezzani	B	2	—
Id.	Medesano	B	—	2
Id.	Noceto	B	—	1
Pavia	Pavia	B	7	1
Id.	Groppello Cairoli	B	1	1
Id.	Robecco Pavese	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Rosasco	B	6	—
Id.	Siziano	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	2
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Mortara	B	4	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Filighera	B	1	—
Id.	Bascapè	B	2	1
Id.	Genzone	B	1	—
Id.	Santa Cristina e Bissone	B	1	—
Id.	Olevano di Lomellina	B	1	—
Id.	Parona	B	1	—
Id.	Casorate Primo	B	1	—
Id.	Montesegale	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Id.	Landriano	B	3	—
Id.	Cassolnovo	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	1	—
Id.	Albuzzano	B	3	—
Id.	Marcignago	B	2	—
Id.	Belgioioso	B	2	1
Id.	San Damiano al Colle	B	1	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Cura Carpignano	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	1
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Bastida Pancarana	B	—	2
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	—	1
Id.	Roncaro	B	—	1
Id.	Bornasco	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Gerenzago	B	—	1
Id.	Costa de' Nobili	B	—	1
Id.	Mede	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	—	3
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Castel San Giovanni	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	1
Pisa	Cascina	B	—	2
Id.	Lari	B	—	1
Id.	San Giuliano Terme	B	—	2
Pistoia	Serravalle Pistoiese	B	—	1
Reggio Calabria	Bagnara Calabra	B	3	2
Reggio Calabria	Brancaleone	B	2	1
Id.	Monasterace	B	1	—
Id.	Molochio	B	1	—
Id.	Motta San Giovanni	B	2	—
Id.	Ferruzzano	B	1	1
Id.	Riace	B	2	1
Id.	Roccella Ionica	B	—	8
Id.	San Procopio	B	—	4
Id.	San Lorenzo	B	1	—
Id.	Stilo	B	2	—
Id.	Samo di Calabria	B	2	—
Reggio Emilia	San Martino Rio	B	1	—
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	—	1
Rieti	Rieti	B	1	2
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	1	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Moricone	B	4	—
Id.	Montelibretti	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Tivoli	B	—	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Canaro	B	—	1
Id.	Fratta Polesine	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	—	1
Salerno	Castelnuovo Cilento	B	—	2
Savona	Loano	B	—	1
Teramo	Isola del Gran Sasso	BOS	—	8
Terni	Ferentillo	B	9	—
Torino	Collegno	B	1	—
Id.	San Morizio	B	1	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Druent	B	1	—
Id.	Orbassano	B	3	—
Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Torino	B	2	1
Id.	Leyni	B	—	1
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	Rivoli	B	—	3
Id.	Grugliasco	B	—	2
Id.	Airasca	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Id.	Beinasco	B	—	1
Id.	Pralormo	B	—	1
Trento	Avio	B	7	1
Id.	Trento	B	—	2
Treviso	Asolo	B	5	7
Id.	Altivole	B	1	—
Id.	Crespano del Grappa	B	—	1
Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Vedelago	B	—	1
Varese	Mercallo	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Vedano Olona	B	3	—
Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Arcisate	B	2	—
Id.	Solbiate Arno	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	2	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Varese	B	1	1
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Porto Valtravaglia	B	1	—
Id.	Gallarate	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Varese	Lonate Ceppino	B	1	—
Id.	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Cadrezzate	B	3	1
Id.	Arsago	B	1	1
Id.	Rancio Valcuvia	B	1	—
Id.	Albizzate	B	1	1
Id.	Gazzada	B	1	—
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	1
Id.	Malnate	B	—	1
Id.	Galliate Lombardo	B	—	1
Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Id.	Angera	B	—	1
Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Brebbia	B	—	1
Vercelli	Casanova Elvo	B	1	—
Id.	Costanzana	B	1	—
Id.	Lamporo	B	1	—
Id.	Candelo	B	—	1
Id.	Caresana	B	—	1
Verona	Castagnaro	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	—	1
Id.	Legnago	B	1	—
Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Villafranca di Verona	B	10	—
			471	604

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Id.	Murisengo	S	—	1
Id.	Villadeati	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	3	—
Avellino	Calabritto	S	2	—
Id.	Calitri	S	3	—
Id.	Zungoli	S	—	1
Bari	Monopoli	S	—	1
Id.	Noci	S	—	2
Bergamo	Brembilla	S	1	—
Caltanissetta	San Cataldo	S	—	2
Caserta	Teano	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Id.	Tarsia	S	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Lucera	S	—	1
Id.	Casalnuovo	S	—	2
Id.	Foggia	S	—	4
L'Aquila	Campotosto	S	1	—
Id.	Capitignano	S	2	—
Id.	Carsoli	S	—	4
Id.	Castelvecchio Subequo	S	1	—
Id.	Gagliano Aterno	S	2	—
Id.	Goriano Sicoli	S	3	—
Id.	Fossa	S	—	1
Id.	L'Aquila	S	4	—
Id.	Montereale	S	2	—
Id.	Pescina	S	—	3
Id.	Rocca di Mezzo	S	—	1
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	3	3

Segue: *Malrossino dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
L'Aquila	Sulmona	S	—	1
Messina	Roccalumera	S	—	3
Id.	Mandanici	S	—	4
Modena	Ravarino	S	—	1
Padova	Piacenza d'Adige	S	8	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	S	1	—
Parma	Berceto	S	—	1
Pesaro	Montelabate	S	—	1
Id.	Novafeltria	S	—	2
Id.	Pergola	S	—	2
Potenza	Barile	S	—	1
Id.	Venosa	S	—	2
Id.	Viggiano	S	—	4
Ragusa	Modica	S	1	—
Id.	Ragusa	S	1	1
Ravenna	Alfonsine	S	2	—
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	2
Id.	Gattatico	S	1	—
Id.	Montecchio Emilia	S	1	—
Id.	Novellara	S	1	—
Rovigo	Trecenta	S	1	—
Salerno	Valva	S	—	2
Id.	Agropoli	S	—	1
Treviso	Fregona	S	1	—
Id.	Cappella Maggiore	S	—	1
Id.	Spresiano	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	3	—
Id.	Spilimbergo	S	2	—
Id.	Cividale	S	—	4
Id.	Coseano	S	—	2
Id.	Fagagna	S	—	1
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	—	2
Id.	Mirano	S	—	1
Verona	Casaleone	S	—	1
Id.	Gazzo Veronese	S	—	1
Vicenza	Albettone	S	—	2
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	3
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Campiglia dei Berici	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	1
			61	81

Peste e setticimia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Ostra	S	4	1
Id.	Senigallia	S	5	—
Aosta	Pavone Canavese	S	—	1
Id.	Salerano	S	—	3
Arezzo	Bucine	S	—	1
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	—
Id.	Ortignano Raggiolo	S	—	2
Asti	Cunico	S	1	—
Bari	Altamura	S	—	1
Id.	Putignano	S	—	1
Brescia	Corzano	S	1	—
Id.	Calvisano	S	1	—
Id.	Collebeato	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	S	—	5
Id.	Ballao	S	—	1
Id.	Ghilarza	S	—	1
Id.	San Gavino Monreale	S	—	1
Id.	Villacidro	S	1	1
Id.	San Nicolò Gerrei	S	—	1
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Chieti	Colledimezzo	S	—	1
Id.	San Martino sulla Marruccina	S	—	1
Id.	Vasto	S	7	—
Cosenza	Campana	S	5	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Ferrara	Ostellato	S	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	1
Id.	Volturara	S	10	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	1	—
L'Aquila	Carsoli	S	—	3
Id.	L'Aquila	S	3	15
Id.	Sulmona	S	2	1
Napoli	Vico Equense	S	—	1
Nuoro	Sindia	S	—	2
Id.	Villagrande Strisaili	S	—	1
Padova	Baone	S	—	1
Id.	Cartura	S	1	—
Id.	Correzzola	S	3	—
Id.	Padova	S	3	—
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	1	—
Pesaro	Sant'Angelo in Vado	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	2
Reggio Emilia	Gattatico	S	1	—
Roma	Roma	S	5	—
Id.	Velletri	S	1	—
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Frassinelle Polesine	S	1	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	11	—
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	S	1	—
Id.	Acerno	S	—	3
Id.	Montecorvino Rovella	S	—	1
Sassari	Chiaramonti	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	—	7
Siena	Castellina in Chianti	S	—	1
Id.	Radicondoli	S	—	1
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	—	2
Id.	Monteroni d'Arbia	S	—	1
Trento	Bedollo	S	—	3
Id.	Termeno	S	2	—
Id.	Trento	S	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	S	1	—
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Rivignano	S	1	—
Venezia	Cona	S	2	—
Id.	Vigonovo	S	1	—
Id.	Venezia	S	1	—
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Id.	Orgiano	S	—	1
Id.	Sossano	S	—	1
Viterbo	Caprarola	S	—	1
			102	81
Farcino criptococcico				
Apuania	Carrara	E	—	1
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari	Bari	E	6	—
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	—
Id.	Noicattaro	E	—	2
Id.	Putignano	E	—	1
Id.	Triggiano	E	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	E	—	1
Id.	Riesi	E	1	—
Caserta	Pietramelara	E	—	1
Id.	Aversa	E	—	1
Id.	Maddaloni	E	1	—
Catania	Aci Sant'Antonio	E	1	—
Id.	Catania	E	10	3
Cremona	Sesto Cremonese	E	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Napoli	Caivano	E	—	1
Id.	Napoli	E	1	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	10	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	—	1
Sassari	Sassari	E	1	5
Taranto	Carosino	E	—	1
Id.	Ginosa	E	4	5
Udine	San Vito al Tagliamento	E	2	—
Vercelli	Trino	E	1	—
Verona	Sorgà	E	—	1
			51	23
Rabbia				
Agrigento	Agrigento	Can	5	6
Arezzo	Subbiano	Can	—	1
Id.	Terranova Bracciolini	Can	—	1
Catania	Bronte	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	1
Firenze	Empoli	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	4
Frosinone	Torrice	Can	1	—
Roma	Roma	Can	—	3
Salerno	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
			7	18
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Aosta	Pavone Canavese	E	—	1
Bergamo	Arcene	E	1	—
Id.	Casirate d'Adda	E	1	—
Id.	Calcio	E	1	—
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Grassobbio	E	1	—
Id.	Pumenengo	E	3	—
Id.	Spirano	E	1	—
Id.	Zanica	E	3	—
Bologna	Bologna	E	—	1
Cagliari	Arbus	O	2	—
Id.	Id.	Cap	2	—
Catanzaro	Maida	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Ferrara	Ferrara	E	—	3
Foggia	San Paolo Civitate	E	1	—
Id.	Lucera	E	2	1
Id.	San Severo	O	9	1
Id.	Troia	O	4	1
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Accadia	O	—	1
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	—	1
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	—	1
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	—	1
Id.	Tornimparte	O	1	—
Latina	Terracina	O	—	1
Nuoro	Arzana	Cap	—	2
Id.	Villagrande Strisaili	Cap	—	2
Ravenna	Ravenna	Cap	—	1
Rieti	Labro	O	1	—
Id.	Posta	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano	O	8	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	2	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	2	3
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	16	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Udine	Pasiano	O	1	—
Id.	Tarvisio	O	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	O	1	—
Viterbo	Monte Romano	O	—	2
Id.	Tuscania	O	—	1
			257	26
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Ferrara	Ro	O	—	1
Roma	Velletri	O	—	1
Viterbo	Canino	O	—	1
			—	3
	Morva			
Bergamo	Palazzago	E	1	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Grosseto	Massa Marittima	B	1	—
Salerno	Casalvelino	OCap	3	—
Id.	Pontecagnano	B	—	2
Siena	Asciano	O	—	1
Id.	Colle di Val d'Elsa	O	—	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	5	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	5	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	Cap	—	1
Venezia	Portogruaro	B	1	—
			29	6
	Tubercolosi bovina			
Vicenza	San Germano dei Berici	B	—	1
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Cividate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Carobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa di Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	6	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornico al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano di Lombardia	E	7	—
Brescia	Pontoglio	E	1	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Quinzano	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	2	—
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	San Giorgio delle Pertiche	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	San Vito al Tagliamento	E	1	—
Id.	Sesto al Reghena	E	1	—
Venezia	Campagna Lupia	E	1	—
Id.	Chioggia	E	2	—
			92	—
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Cellino San Marco	O	1	1
Id.	Erchie	O	1	—
Id.	Latiano	O	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Vaiuolo ovino			
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Manduria	O	1	—
Id.	Taranto	O	1	—
			7	4
	Influenza del cavallo			
Vicenza	Nanto	E	—	1
	Colera dei polli			
Arezzo	Bibbiena	P	—	2
Id.	Chiusi della Verna	P	—	2
Nuoro	Orani	P	—	7
Pesaro	Colbordolo	P	—	4
Id.	Orciano	P	—	3
Id.	Mondolfo	P	—	3
Id.	Montelabate	P	—	3
Id.	San Costanzo	P	—	5
Ravenna	Alfonsine	P	3	—
Id.	Cervia	P	1	—
Id.	Ravenna	P	2	1
Reggio Calabria	Camini	P	1	2
Id.	Placanica	P	2	—
Id.	Riace	P	1	3
Id.	Stignano	P	2	4
Id.	Samo di Calabria	P	4	5
Reggio Emilia	Rolo	P	2	1
Id.	Bibbiano	P	2	—
Siena	Radicofani	P	—	1
			20	46
	Peste aviaria			
Caserta	Capriati al Volturano	P	—	10
L'Aquila	Sulmona	P	—	1
Salerno	Battipaglia	P	2	—
			2	11
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Arezzo	Bibbiena	P	—	2
Avellino	Cassano Irpino	P	2	—
Bologna	Crevalcore	P	—	1
Brescia	Gavardo	P	1	—
Catania	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli			
Catanzaro	Santa Caterina sul Sannio	P	—	3
Imperia	Taggia	P	2	—
Id.	Imperia	P	—	2
Reggio Emilia	Montecchio	P	2	—
Salerno	Salerno	P	3	—
Id.	Castelnuovo Cilento	P	2	—
Id.	Sessa Cilento	P	2	—
Id.	Battipaglia	P	2	1
			18	9

RIEPILOGO

del 1° al 15 gennaio 1946 - N. 1

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	12	19	23
2	Afta epizootica	52	612	1076
3	Malrossino dei suini	26	70	162
4	Peste e setticimia dei suini	30	80	183
5	Farcino criptococcico	19	34	74
6	Rabbia	7	10	25
7	Rogna	17	67	283
8	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	3
9	Morva	1	1	1
10	Aborto epizootico	7	20	35
11	Tubercolosi bovina	1	1	1
12	Morbo coitale maligno	6	28	92
13	Vaiuolo ovino	2	7	11
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Colera dei polli	7	19	66
16	Peste aviaria	3	3	13
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	14	22

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(845)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.